



*D. 1 - S. T. 1*

## COMUNE DI META

Provincia di Napoli

### ORDINANZA N. 5 DEL 17/01/2020

**Oggetto : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABBRUCIAMENTO DELLE STOPPE VEGETALI - D.L. 91/2014, ART. 8, COMMA 4.**

#### IL SINDACO

##### PREMESSO:

Che ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.LGS 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;


Che l'art 184 del D.lgs 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

Che la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente". Detta normativa è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

Che il nuovo articolo 185 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti " le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

Che da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi considerata, dagli agricoltori, un metodica non solo valida ma, a volte, insostituibile capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, si rivela essere un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;

Che il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, pubblicato G.U. Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.L.vo 152/06, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;



# COMUNE DI META

## Provincia di Napoli

Che la nuova disposizione, di cui all'art.14, comma 8, lett. b del DL 91/2014, inserisce nell'articolo 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, che stabilisce pene previste dagli art. 256 (gestione illecita dei rifiuti) e 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.lgs 152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

**DATO ATTO** che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericoli sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzioni delle capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

**RILEVATA** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

**CONTEMPLATA** la necessità di consentire, quando possibile per modalità tempi e luoghi consentiti, la pratica dell'uso-consuetudine locale dell'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio e le particolari condizioni meteo - barometriche;

**RITENUTO** opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Meta, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014 ;

**VISTA** la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

**VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia bonifica montana e difesa del suolo" ed in particolare l'allegato C concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 1935 del 23 maggio 2003 con la quale sono state approvate modificazioni agli artt. 6, e 8 del Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale;

**VISTO** il DPGR del 1 agosto 2013 n. 167 recante Rettifica al Decreto di massima pericolosità anno 2013 del 18 luglio 2013 n. 157 che ai punti 1 , 2, 4, 5 testualmente prevede:



# COMUNE DI META

## Provincia di Napoli

- 1) “Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi, come individuati dall’art 14 della presente legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri”
- 2) “Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochini pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri;”
- 3) “Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.”
- 4) “In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art 25 della L. R. n. 8 del 10 / 04/1996, è permesso quando la distanza dei boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. la pratica è comunque vietata in presenza di vento.”;

### TANTO PREMESSO,


**RICHIAMATA** l’Ordinanza n. 113 del 17.11.2016, che qui si intende integralmente riportata, con la quale sono state adottate misure a tutela della salute umana in materia di inquinamento atmosferico individuando il periodo e fasce orarie per l’abbruciamento del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, precisamente:

*Su tutto il territorio del Comune di Meta:*

*Nel periodo dall’ 01 ottobre e fino al 14 giugno di ogni anno, è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni: La combustione del materiale vegetale agricolo- forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro. La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi.*

*Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; L’accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento; La combustione di qualsiasi materiale o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, anche se misciato ad esso, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali giusti artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006.*

*Nel restante periodo dell’anno e nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e’ sempre vietata.*



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

**RILEVATO** che da parte dei conduttori dei fondi agricoli locali sono state sollevate insistenti doglianze a riguardo della limitazione della possibilità di abbruciamento del materiale agricolo ai periodi e fasce indicati, in quanto penalizzante per l'attività e lesivo rispetto agli orari di legge previsti per i lavoratori braccianti agricoli;

**VISTO** che sulla stessa linea delle proteste verbali è pervenuta anche richiesta scritta di riesame del provvedimento in questione, prot. n. 687 del 14.01.2020, da parte del consigliere comunale geom. Antonino Russo residente in Meta al Vico Bosco, n. 4, qualificatosi tecnico esperto in materia agricola e portatore delle lamentele esposte dai titolari di terreni agricoli, il quale ha chiesto di valutare la possibilità di modificare periodo e orario nel modo seguente:

**dal 15 settembre e fino al 28 febbraio (29 se anno bisestile) di ogni anno**

dalle ore 06,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

**dal 1° marzo e fino al 31 maggio di ogni anno**

dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00

**nel restante periodo dell'anno, ossia dal 1° giugno e fino al 14 settembre**

è vietata qualsiasi attività di bruciatura

**RITENUTO** che l'efficacia del provvedimento può essere sufficientemente garantita dalle fasce su indicate;

**RISCONTRATO**, da un ulteriore approfondimento della tematica in esame, che effettivamente la limitazione dell'attività di abbruciamento alle fasce previste con l'ordinanza n. 113 del 17.11.2016, può determinare seri disagi al comparto agricolo interessato;

**RITENUTO**, pertanto, riadottare il provvedimento in questione adeguato alle condizioni sopra esposte;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 256 e 256 bis;

**VISTO** l'art.14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014;


**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**RISCONTRATO** che, alla data odierna, da parte della Regione Campania non è stato ancora dichiarato lo stato di massimo rischio per gli incendi boschivi;

**ORDINA**

Su tutto il territorio del Comune di Meta:



# COMUNE DI META

## Provincia di Napoli

**Nel periodo dal 15 settembre fino al 28 febbraio (29 se anno bisestile) di ogni anno,** è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni: La combustione del materiale vegetale agricolo-forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro. La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire nelle seguenti fasce orarie:  
**dalle ore 06,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.** Ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi.

**Nel periodo dal 1° marzo e fino al 31 maggio di ogni anno,** è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni: La combustione del materiale vegetale agricolo-forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro. La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire nelle seguenti fasce orarie:  
**dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.** Ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi.

**Nel restante periodo dell'anno (dal 1° giugno e fino al 14 settembre) e nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni** la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.


Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento; La combustione di qualsiasi materiale o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, anche se mischiato ad esso, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali giusti artt. 256 e 256 bis del D. Lgs 152/2006.

Con la presente si annulla la richiamata ordinanza n. 113 del 17.11.2016, riguardante la stessa materia.

### SANZIONI

Salvo i casi previsti dal Codice Penale, dagli artt. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006 o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge n.353/2000, vale a dire da un minimo € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14 e della Legge Regionale n. 11/1996, vale a dire da un minimo € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30 (D.P.G.R. Campania n. 184 del 27.06.2012).

Le inosservanze alla presente ordinanza non specificatamente previste dalle disposizioni generali saranno punite ai sensi dell'art.7- bis del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 6,



# COMUNE DI META

## Provincia di Napoli

comma 1, della L. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Capo III – Disposizioni in materia di Enti Locali), vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ovvero € 50,00.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia competenti sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e trasmessa a: locale Comando di Polizia Municipale - Commissariato P.S. di Sorrento - Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento - G.d.F. di Massalubrense - Carabinieri Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale dei VV.F. - Uffici Tecnici, sede.

Si informa che il responsabile del procedimento è il Cap. Rocco Borrelli, Comandante della Polizia Municipale e Funzionario Responsabile del Dipartimento 3 del Comune di Meta, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Il Sindaco**  
**Rag. Giuseppe TITO**  
*(sottoscritto digitalmente)*